



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. 333-G/Div.1<sup>^</sup>-Sett.6/aagg/48

ROMA, 19 DIC. 2014

**OGGETTO:** Cessazione degli effetti, sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato, derivanti dalle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste per gli anni 2011-2014. Adeguamenti retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- |  |           |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA   | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI                              | TRENTO    |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI                              | BOLZANO   |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA<br>VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.                             | AOSTA     |
| - AI SIGG. QUESTORI  | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI<br>PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO   |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DELLA POLIZIA STRADALE                               | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE<br>DELLA POLIZIA DI FRONTIERA                                  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA FERROVIARIA                               | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI         | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI<br>DELLA POLIZIA DI STATO                                  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI<br>INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA                    | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO<br>E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO                 | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E<br>SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO                | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE<br>TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO                    | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO                                   | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO                                   | LORO SEDI |



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI  
E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI  
TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA  
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO  
ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,  
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO  
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

*e, per conoscenza*

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI  
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI SEDE

Com'è noto, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, per il triennio 2011-2013:

- a) il "blocco" del trattamento economico complessivo ordinariamente spettante al personale, il cui importo non poteva superare quello in godimento nel 2010 (articolo 9, comma 1);
- b) il congelamento dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo annuale, senza possibilità di recupero (articolo 9, comma 21, primo periodo) e del riconoscimento della progressione stipendiale per classi e scatti al maturare dell'anzianità di servizio (articolo 9, comma 21, secondo periodo);
- c) l'efficacia, ai fini esclusivamente giuridici, delle progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte (articolo 9, comma 21, terzo periodo).

Con d.P.R. 4 settembre 2014, n. 122, le predette restrizioni sono state prorogate al 31 dicembre 2014.

E' altresì noto che, per limitare l'impatto delle citate disposizioni sul personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'articolo 8, comma 11-bis, dello stesso decreto-legge n. 78/2010, introdotto in fase di conversione:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

in legge, è stata prevista l'istituzione di un apposito fondo perequativo finalizzato al pagamento di assegni *una tantum* compensativi attribuiti in misura omogenea a tutto il personale del citato Comparto sulla base delle risorse finanziarie a disposizione per ciascun anno di riferimento.

Tanto premesso, a decorrere dal 1° gennaio 2015, cessati gli effetti di tali disposizioni, fatto salvo quanto indicato al sopra indicato punto b) in considerazione delle previsioni contenute nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, riprenderanno vigenza gli specifici istituti retributivi con le relative dinamiche ad essi collegate.

A partire dalla stessa data, dovranno inoltre essere adeguati i trattamenti economici del personale che durante il periodo del c.d. "blocco" ha comunque maturato i requisiti per il riconoscimento dei seguenti benefici:

- a. *assegno di funzione*, relativamente al personale parametrizzato che ha raggiunto i 17, 27 o 32 anni di servizio senza demerito nel quadriennio economico 2011-2014;
- b. *trattamento economico dirigenziale* (c.d. "omogeneizzazione stipendiale"), per il personale dirigente e direttivo che ha maturato 13 e 15 anni, o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito.

Al riguardo, occorre precisare che, per il personale che ha maturato, nel periodo in parola, i 15 o i 25 anni di anzianità nel ruolo (*ex* articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge n. 121/81), che il pertinente trattamento economico dovrà essere correlato alla classe/scatto risultante a seguito dell'applicazione - dalla data stessa in cui sono maturati i predetti requisiti di anzianità - del meccanismo del c.d. "abbattimento";

- c. *incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni*, riguardanti gli assistenti capo, i sovrintendenti capo, gli ispettori superiori che hanno raggiunto gli 8 anni di permanenza nella qualifica, nonché gli ispettori capo hanno raggiunto i 10 anni di permanenza nella qualifica e gli ispettori superiori con qualifica di sostituto commissario;
- d. *indennità operative non connesse a progressioni in carriera correlate all'anzianità di servizio maturata* (ad esempio misura corrisposta al sovrintendente con 15 di anzianità di servizio, a sovrintendente con 18 anni di anzianità di servizio e casi analoghi);
- e. *progressioni di carriera comunque denominate*, relativamente agli incrementi retributivi derivanti dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario.
- f. *indennità operative connesse a progressioni in carriera correlate al passaggio di qualifica* (ad esempio misura corrisposta a seguito di promozione da una qualifica inferiore a quella superiore, ossia da assistente ad assistente capo ed altri casi di passaggio).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tutto ciò premesso si comunica che sono già state avviate le attività propedeutiche a consentire il puntuale adeguamento retributivo di cui sopra a tutto il personale della Polizia di Stato interessato.

Si invitano, pertanto, codesti Uffici a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare.

La presente circolare è disponibile nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1<sup>a</sup> Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo <http://10.119.182.1>.

IL DIRETTORE CENTRALE

Mazza